



# CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009  
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	1469
DEL	31/08/2022

## DETERMINAZIONE SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

**OGGETTO:** Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) -  
Approvazione della proroga tecnica

**CIG:** 899910585E

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Ritenuta** la competenza del Responsabile del Settore 1° Tecnico - Ambiente Servizi I, II, III e IV, nominato con Decreto Sindacale n. 53 del 26.07.2022 n. prot. 31039.

**Vista e richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 734 del 28.04.2022 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per l'affidamento del «*Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) - codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata, "porta a porta" effettuata nel comune di Grottaferrata – per n. 2 anni, oltre eventuale opzione di rinnovo di 1 anno*».

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 20.07.2022 con la quale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto relativo al «*Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) - codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata, "porta a porta" effettuata nel comune di Grottaferrata – per n. 2 anni, oltre eventuale opzione di rinnovo di 1 anno*».

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione disposta con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 20.07.2022, diventerà efficace dopo la conclusione, con esito positivo, delle verifiche in ordine al possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara in oggetto;
- sono in corso, nei riguardi dell'operatore economico, risultato primo nella graduatoria finale, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti per partecipare alla gara d'appalto, mediante il sistema AVCPass ai sensi dell'art. 86, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto l'aggiudicazione disposta con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 20.07.2022, diventerà efficace dopo la conclusione, con esito positivo, delle suddette verifiche ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

**Preso atto** che l'attuale servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) CER 20.01.08, affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 2242 del 22.12.2021, alla INGEGNI s.r.l., con sede in via Veroli, 47 – 00048 Nettuno (Rm) - P. Iva 07536411007, e successiva "*proroga tecnica*" disposta con la Determinazione Dirigenziale n. 1290 del 29.07.2022, terminerà il prossimo 31.08.2022.

**Considerato** che è assolutamente necessario garantire la prosecuzione dell'attuale suindicato servizio di trattamento, nelle more dell'espletamento e conclusione del procedimento di gara indetta con la Determinazione Dirigenziale n. 734 del 28.04.2022.

**Approfondito** che è legittimo il ricorso all'istituto della "*proroga tecnica*" anche nelle more dell'espletamento e conclusione della gara.

**Preso atto:**

- che la "*proroga tecnica*" persegue l'interesse pubblico alla continuità del servizio;
- l'atto di proroga non è violativo della *par condicio competitorum* degli operatori del settore indistintamente considerati;

**Considerati** i tempi tecnici utili per l'espletamento della procedura di gara aperta indetta.

**Rilevato** che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 576 del 28.07.2021, ha affermato che:

- *la proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;*

- in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica;
- a fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;
- la proroga tecnica ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro;

**Considerato:**

- che l'attuale esecutore ha eseguito, sinora, la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;
- per evitare pregiudizi alla continuità del servizio di igiene urbana, a tutela della collettività e della salute e igiene pubblica;
- che l'attuale scadenza contrattuale del 30.06.2022 va giocoforza prolungata (in ragione di proroga tecnica: cfr. FAQ A42 dell'AVCP "Tracciabilità dei flussi finanziari" aggiornata al 21.05.14 e Parere AVCP del 16 maggio 2013) in favore dell'attuale esecutore, sino alla data del **09.10.2022**, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni attualmente vigenti e tenuto conto degli intercorsi indirizzi della giurisprudenza, sul presupposto che la motivazione di specie si rinviene nella necessità di portare a termine la nuova procedura di gara;

**Richiamato:**

- l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario nelle more dell'espletamento e conclusione della procedura di gara aperta indetta, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- che allo stato è doveroso procedere alla *proroga de qua* al fine di affidare il servizio nel rispetto della normativa vigente e – nelle more – creare presupposti non ostativi alla libera concorrenza.

**Ritenuto**, altresì, che la proroga in questione è necessaria ed indifferibile, soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica.

**Dato atto** che sulla base dell'importo contrattuale dell'attuale servizio e dei quantitativi delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato raccolti negli ultimi mesi, l'importo presunto netto della proroga fino al **09.10.2022** ammonta a netti € 36.400,00 (euro trentaseimilaquattrocento/00) oltre Iva di legge (10%), per complessivi € 40.040,00 (euro quarantamilaquaranta/00).

**Vista** la richiesta del 29.08.2022 prot. 35317 trasmessa alla INGEGNI s.r.l., di disponibilità alla prosecuzione del servizio in essere, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'attuale servizio affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 2242 del 22.12.2021, fino alla definizione dell'affidamento di cui sopra, ovvero fino alla data presunta del 09.10.2022, **con clausola di rescissione anticipata in caso di subentro da parte del nuovo soggetto aggiudicatario.**

**Vista** l'accettazione da parte della INGEGNI s.r.l., senza riserva alcuna della suddetta proposta di proroga dell'attuale servizio fino al 09.10.2022, acquisita al protocollo generale del comune il 29.08.2022 con il n. 35365, con accettazione della **clausola di rescissione anticipata in caso di subentro da parte del nuovo soggetto aggiudicatario.**

**Ritenuto** necessario procedere a modificare gli impegni di spesa assunti sul C.U. 1.03.02.15.005 – **5191**, relativamente alla procedura di gara in corso, ovvero:

Esercizio	PdC finanziario	Cap.	Imp.	Importo		Note
				da	a	

2022	1.03.02.15.005	<b>5191</b>	1051	€ 167.979,00	€ 124.435,50	Riduzione di € 43.543,50
2024			10	€ 234.465,00	€ 278.008,50	Integrazione di € 43.543,50

**Visti** gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese.

**Considerato** che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 del 11.02.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 del 11.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.

**Vista** la Legge n. 55/2019.

**Vista** la Legge n. 120/2020.

**Visto** il D. Lgs. n. 77/2021.

**Vista** la Legge n. 108/2021.

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.

**Visto** il D. Lgs. n. 152/2006.

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000.

**Visto** l'art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.

**Visto** il Regolamento di Contabilità e disciplina del servizio economato, approvato con la Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di consiglio n. 3 del 09/12/2021.

#### DETERMINA

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di prendere atto** dell'accettazione da parte della INGEGNI s.r.l., senza riserva alcuna della proposta di proroga dell'attuale servizio fino al 09.10.2022, acquisita al protocollo generale del comune il 29.08.2022 con il n. 35365, con accettazione della **clausola di rescissione anticipata in caso di subentro da parte del nuovo soggetto aggiudicatario**, per come richiamata in premessa.

2. **Di prorogare** in favore della INGEGNI s.r.l., con sede in via Veroli, 47 – 00048 Nettuno (Rm) - P. Iva 07536411007, il "Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.)" fino al **09.10.2022**, ai medesimi patti e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2242 del 22.12.2021 e sulla base dell'offerta del 15.12.2021 n. prot. 49805 pari a netti €/kg. 0,127, oltre Iva di legge (10%), con specifica **clausola di rescissione anticipata in caso di subentro da parte del nuovo soggetto aggiudicatario**.

3. **Di dare atto** che l'accettazione da parte della INGEGNI s.r.l. medesima sarà formalmente resa con la prosecuzione del Servizio.

4. **Di modificare**, in base ai quantitativi delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato raccolti negli ultimi mesi, i seguenti impegni di spesa assunti sul C.U. 1.03.02.15.005 – **5191**:

- **n. 1051/2022** – riduzione di € 43.543,50, ovvero da € 167.979,00 a € 124.435,50;
- **n. 80/2022** – integrazione di € 33.401,05, ovvero da € 223.972,00 a € 257.373,05;
- **n. 10/2024** – integrazione di € 43.543,50, ovvero da € 234.465,00 a € 278.008,50.

5. **Di dare atto** che la suddetta spesa integrativa pari a € 18.000,00, è finanziata da entrate correnti.

6. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
30.10.2022	€ 257.373,05

7. **Di dichiarare** che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

9. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento  
PERUANI STEFANO

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to ORLANDI ALESSANDRA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.**

Data, 31/08/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO

**f.to STORANI ANDREA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dal **31/08/2022** al **15/09/2022** per 15 giorni consecutivi rep. n. **2028**

Data, 31/08/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO

**f.to PERUANI STEFANO**

---

**La presente determinazione viene inviata:**

- 1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.**
- 2. Alla Segreteria Generale in originale.**